

COMUNITA' MONTANA  
DELL'ESINO - FRASASSI (Zona F)

PARCO NATURALE REGIONALE  
DELLA GOLA DELLA ROSSA  
E DI FRASASSI

60044 FABRIANO (AN)

(Provincia di Ancona)

R E G O L A M E N T O  
DELLA  
VIABILITA' MINORE  
(SENTIERISTICA)

*Approvato dal Consiglio Comunitario  
con deliberazione n. 26 del 7 maggio 1998*

*Esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo, ai  
sensi dell'art. 46, comma 5, della Legge 8.6.1990, n. 142, nella  
seduta del 19.5.1998, prot. n. 2769/98.*

*Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 9.6.1998 al 23.6.1998*

**COMUNITA' MONTANA DELL'ESINO-FRASASSI**  
**Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi**

REGOLAMENTO DELLA DELLA VIABILITA' MINORE  
(SENTIERISTICA)

Art. 1 - Oggetto

La Comunità montana dell'Esino-Frasassi, Ente gestore del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, istituisce il presente regolamento al fine di disciplinare le modalità di accesso al Parco e di percorribilità del suo ambito territoriale attraverso l'uso della viabilità minore, ai sensi delle LR 15/94, LR 57/97, L. 394/91, nelle more della approvazione del Piano del Parco e del relativo Regolamento.

Art. 2 - Tipologia della viabilità minore

Nell'ambito del territorio del Parco naturale della Gola della Rossa e di Frasassi, al di fuori della viabilità principale rappresentata da strade statali, provinciali e comunali, nonché dalle vie vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private, è considerata - ai sensi del presente regolamento - "viabilità minore" la seguente:

- a) strade interpoderali:** strade, in genere sterrate che collegano casolari e altre strutture in un contesto territoriale rurale la cui sezione consente il passaggio di mezzi meccanici;
- b) piste forestali:** vie di penetrazione in zone boscate o cespugliate, senza necessariamente unire o raggiungere manufatti e infrastrutture, atte all'esecuzione di lavori forestali o funzionali alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi, la cui sezione consente il passaggio di mezzi meccanici;
- c) sentieri:** tracciati a sezione ridotta, percorribili da persone, cavalcature, cicli.
- d) vie di roccia:** percorsi di arrampicata classica e sportiva su pareti di roccia, con o senza punti di appoggio e/o agganci artificiali. Presentano un alto grado di difficoltà e sono percorribili solo da persone appositamente preparate.

Art. 3 - Zonizzazione e accesso.

L'area del Parco naturale della Gola della Rossa e di Frasassi è suddivisa in "zona 1 - a tutela integrale" e "zona 2 - a tutela orientata".

Le due zone presentano un diverso livello di fruibilità e diverse condizioni di accessibilità.

Nella "zona 1", di norma, l'accesso e la frequentazione dei luoghi è consentita lungo la viabilità minore, individuata in base al presente regolamento e

inserita nell'Elenco di cui all'art. 4., a piedi e comunque nel rispetto delle norme di volta in volta stabilite dagli atti di individuazione. In tale zona il sorvolo a bassa quota (sino a 300 m. di altezza) con mezzi di qualsiasi natura è vietato in quanto inteso come frequentazione dei luoghi al di fuori della sentieristica.

Nella "zona 2" l'accesso e la frequentazione della viabilità minore è consentita a piedi, con cavalcature, con cicli o, eccezionalmente, con altri mezzi nel rispetto delle prescrizioni e condizioni formulate in sede di individuazione ed inserimento della stessa nell'apposito Elenco di cui all'art. 4. Al di fuori della viabilità minore l'accesso e la frequentazione sono consentite esclusivamente a piedi, con cavalcature o con cicli.

In entrambe le zone la circolazione dei mezzi a motore sulla viabilità minore è ovunque vietata, ad eccezione dei mezzi di servizio della Comunità montana, del Corpo Forestale dello Stato, della Protezione Civile (ivi compreso il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), dei Corpi armati dello Stato, dei Comuni aventi territorio nel Parco, tutti purché nell'esercizio dei propri compiti di istituto, di mezzi di altre Amministrazioni, Enti, Associazioni appositamente e preventivamente autorizzati dall'Ente gestore del Parco. Mezzi a motore possono altresì transitare se impegnati in operazioni di attività agro-silvo-pastorale, manutenzione, controllo del territorio, studio e ricerca purché riconosciuti ed autorizzati dall'Ente gestore del Parco.

#### Art. 4 - L' Elenco ufficiale della viabilità minore del Parco

La viabilità minore presente nella "zona 1 - a tutela integrale" e "zona 2 - a tutela orientata" è raccolta in un apposito **Elenco ufficiale della viabilità minore del Parco**.

Copia di tale **Elenco** è depositata presso le Sedi, gli uffici operativi, i Centri di accoglienza e documentazione del Parco ed ovunque venga ritenuto utile ed opportuno per la sua consultazione.

#### Art. 5 - Modalità di percorrenza delle strade interpoderali

Le strade interpoderali incluse nell'Elenco di cui all'art. 4 sono percorribili a piedi, con cavalcature, con cicli, con i mezzi a trazione animale o meccanica purché resi necessari dalle attività agro-silvo-pastorali al cui uso sono funzionali. I provvedimenti istitutivi possono fissare di volta in volta condizioni particolari in relazione alle caratteristiche della strada interpoderale.

Le strade interpoderali non incluse nell'Elenco di cui all'art. 4 sono percorribili a piedi se situate nella "zona 1" ed a piedi, con cavalcature o con cicli se situate nella "zona 2".

L'uso di eventuali mezzi meccanici o a motore lungo le strade interpoderali situate nella "zona 1" e nella "zona 2" è consentito purché funzionale alle attività agro-silvo-pastorali.

In ogni caso è d'obbligo l'osservanza di tutte le cautele e dei comportamenti prudenziali.

#### Art. 6 - Modalità di percorrenza delle piste forestali

Le piste forestali incluse nell'Elenco di cui all'art. 4 sono percorribili a piedi, con cavalcature, con cicli, con i mezzi a trazione animale o meccanica purchè resi necessari dalle attività silvo-forestali al cui uso sono funzionali. I provvedimenti istitutivi possono fissare di volta in volta condizioni particolari in relazione alle caratteristiche della pista.

Le piste forestali non incluse nell' Elenco di cui all'art. 4. sono percorribili a piedi se situate nella "zona 1" ed a piedi, con cavalcature o con cicli se situate nella "zona 2". L'uso di eventuali mezzi meccanici o a motore lungo le piste forestali situate sia nella "zona 1" che nella "zona 2" deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore del Parco ed è consentito purchè sia funzionale alle attività silvo-forestali.

In ogni caso è d'obbligo l'osservanza di tutte le cautele e dei comportamenti prudenziali.

#### Art. 7 - Modalità di percorrenza dei sentieri.

I sentieri inclusi nell' Elenco di cui all'art. 4 sono percorribili a piedi, con cavalcature o con cicli. I provvedimenti istitutivi possono fissare di volta in volta condizioni particolari e/o limitazioni in relazione alle caratteristiche dei sentieri.

I sentieri di entrambe le zone non inclusi nel predetto Elenco sono percorribili a piedi.

Per quelli della "zona 2" è tuttavia fatta salva la possibilità di accesso e percorribilità con cicli e/o cavalcature previa opportuna autorizzazione agli interessati da parte dell'Ente gestore del Parco.

L'uso di eventuali mezzi meccanici o a motore lungo i sentieri situati sia nella "zona 1" che nella "zona 2" deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore del Parco ed è consentito purchè sia funzionale alle attività agro-silvo-pastorali.

Nei sentieri inclusi o non nell'Elenco di cui all'art. 4 è d'obbligo l'osservanza di tutte le cautele e dei comportamenti prudenziali.

#### Art. 8 - Modalità di percorrenza delle zone contenenti vie di roccia.

L'attività di arrampicata classica e sportiva è consentita esclusivamente nelle zone, contenenti vie di roccia, incluse nell'Elenco di cui all'art. 4. alle condizioni stabilite con l'atto istitutivo.

Nelle zone non incluse nell'Elenco di cui all'art. 4. non è consentita l'attività di arrampicata classica e sportiva.

In tutte le zone contenenti vie di roccia aperte alla attività di arrampicata classica e sportiva l'accesso è comunque permesso a persone in possesso di adeguata preparazione e capacità, dotate di idonea attrezzatura. In ogni caso è d'obbligo l'osservanza di tutte le cautele e dei comportamenti prudenziali.

#### Art. 9 - Segnaletica e vigenza della viabilità minore.

La segnaletica a corredo della viabilità minore nel Parco viene posta in opera a cura dell'Ente gestore del Parco, direttamente o da soggetti da esso incaricati, e contiene il simbolo ufficiale del Parco.

Eventuali manufatti ed indicazioni posti sulla viabilità minore contenenti indicazioni turistiche, commerciali e naturalistiche, che non rechino il simbolo del Parco, debbono ritenersi non autorizzati e pertanto le informazioni in essi contenute non impegnano in alcun modo l'Ente gestore del Parco. Eventuali indicazioni in contrasto con le normative e le finalità del Parco debbono essere rimosse.

La regolamentazione della viabilità minore compresa all'interno del perimetro del Parco è automaticamente intesa operante attraverso la individuazione dei relativi tracciati, l'inserimento degli stessi nell'Elenco di cui all'art. 4, la apposizione della relativa tabellazione e/o segnaletica.

#### Art. 10 - Divieti e sanzioni

Divieti e sanzioni per l'inosservanza delle normative di cui al presente regolamento, sono stabiliti di volta in volta contestualmente alla adozione dei provvedimenti istitutivi di cui all'art. 4.

I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalla inosservanza del presente regolamento e delle norme contenute nei provvedimenti istitutivi di cui all'art. 4, sono introitati dall'Ente gestore del Parco ai sensi dell'art. 32 della LR. 15/94 e destinati ad interventi di miglioramento e valorizzazione ambientale del Parco.

#### Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esito favorevole del controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo e la ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

COMUNITA' MONTANA  
DELL'ESINO - FRASASSI  
(Zona F)  
PARCO NATURALE REGIONALE  
DELLA GOLA DELLA ROSSA  
E DI FRASASSI

60044 FABRIANO (AN)

(Provincia di Ancona)

STATUTO - REGOLAMENTO  
DELLA VIABILITA' MINORE  
(SENTIERISTICA)

Il sottoscritto Segretario Generale

Premesso che il suddetto Regolamento:

- è stato approvato dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 26 del 7 maggio 1998;
- è stato esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo, ai sensi dell'art. 46, comma 5, della Legge 8.6.1990, n. 142, nella seduta del 19.5.1998, prot. n. 2769/98;
- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 9 al 23 giugno 1998;

Visto lo Statuto, nonché l'art. 11 del presente Regolamento;

D I C H I A R A

che il Regolamento della Viabilità Minore (Sentieristica) del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi è entrato in vigore in data 24 giugno 1998.

Fabriano li, 25 giugno 1998

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luigino Carboni

